

"ONLUS insieme per la ricerca PCDH19"
**ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO**

**Art. 1
Costituzione**

1. E' costituita con sede in Roma, via Pier Luigi Sagramoso 7, 00135 l'associazione denominata "ONLUS insieme per la ricerca PCDH19" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
2. L'associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e/o modifiche.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. Possono essere istituite sedi periferiche in Italia o all'estero.

**Art. 2
Attività**

1. L'associazione svolge le seguenti attività: reperimento di fondi da devolvere a ricerche mediche e scientifiche rivolte alla salute fisica e/o mentale dell'essere umano, con particolare riferimento alle malattie rare quali la mutazione genetica PCDH19.

**Art. 3
Soci**

1. Sono Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
3. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva.

**Art. 4
Diritti e obblighi dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 5
Organi**

1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti se costituito
 - il comitato medico scientifico

**Art. 6
Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Esente
Bocce

7598
3

28 APR 2011



183,16

AS *le* *AS* *GR* *BS* *B* *AL* *CD*

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti se costituito;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione di cui al successivo art. 16.

Art.7

Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
8. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunto a maggioranza semplice dei presenti.
9. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente del consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti in assemblea. A parità di voti subentra colui che ha maggiore età.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 5.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto del rendiconto consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea nel momento in cui si verificano le condizioni che ne prevedano la costituzione in base alle vigenti normative in materia, nonché qualora l'Assemblea lo ritenga necessario. È composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto consuntivo. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including 'AR', 'GR', and others, some with a small '2' written below them.

Art.11

Durata ed onorificita' delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono onorifiche
2. Hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
4. Le dimissioni contemporanee dei 3/4 dei componenti il consiglio direttivo costituiscono la decadenza dell'organo
5. Le dimissioni contemporanee di tutti i componenti del consiglio direttivo comportano anche la decadenza del Presidente.
6. L'assemblea puo' deliberare la decadenza del presidente e/o del consiglio direttivo con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti in assemblea. In caso di votazioni per la decadenza del presidente e del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.

Art.12

Risorse economiche- Fondo cassa

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
 - introiti realizzati attraverso lo svolgimento di iniziative ed attivita' connesse a quelle istituzionali.
 - raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria e' disposta con firma del presidente e/o del segretario.
4. L'associazione disporra' di un fondo cassa dell'importo massimo di € 2.000,00. Tale fondo potra' essere utilizzato per spese correnti di gestione, funzionamento e rimborsi.

Art.13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci e' fissata dal consiglio direttivo. Essa e' annuale; non e' frazionabile ne' ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualita' di socio, non e' trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e' soggetta a rivalutazione.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea ne' prendere parte alle attivita' dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Rendiconto

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che decidera' a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'esercizio deve coincidere con l'anno solare, e quindi decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art.16

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea con almeno due terzi dei soci presenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 comma 2 del presente statuto. In caso di votazioni per lo scioglimento dell'associazione non sono ammesse deleghe.
2. in caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori, anche non soci, determinandone il relativo compenso.

Art.17

Comitato medico scientifico

1. L'associazione si avvale dell'opera di un Comitato medico scientifico, deputato a sostenere l'associazione con valutazioni squisitamente tecniche in ordine ad iniziative riconducibili alle competenze di ognuno dei componenti.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per qualsiasi controversia legale e' competente il Foro di Roma.

Art.19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roberto Squillone
Paolo Squillone
Francesco Squillone
Coad. Fabio D. Attardo
Giacinto Piccotti
Gianfranco Piccotti
Giacinto Piccotti
Attilio Piccotti

VERBALE COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

"ONLUS insieme per la ricerca PCDH19"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE

AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti tutti cittadini italiani:

Fabrizio Ascolani nato a Roma il 01/10/1964, residente in Roma in a via Raimondo Scintu n. 76 CAP 00173 - codice fiscale SCLFRZ64R01H501Z

Francesca Squillante nata a Napoli il 24/02/1971 residente in Roma in a via Angelo Poliziano n. 8 CAP 00184 - codice fiscale SQLFNC71B64F839K

Alberto Serino nato a Napoli il 28/02/1968, residente in Napoli in a via Giovanni Scherillo n. 6 CAP 80139 - codice fiscale SRNLRT68B28F839X

Fiorella Squillante nata a Napoli il 06/11/1967, residente in Procida (Napoli) a via Cavour 49 CAP 80070, domiciliata a Napoli in Fondaco di via San Paolo n.13 CAP 80138 - codice fiscale SQLFLL67S46F839X -

Muro Di Giovanni nato a Roma il 06/11/75, residente in Roma a via Val Savio n. 3 CAP 00141 - codice fiscale DGVMRA75S06H501I-

Paola Squillante nata a Napoli il 09/01/1980, residente in Roma a via del Gran Paradiso n. 80 CAP 00139 - codice fiscale SQLPLA80A49F839O -

Valeria Squillante nata a Napoli il 22/09/65, residente in Roma a via Pier Luigi Sagramoso n. 7 CAP 00135- codice fiscale SQLVLR65P62F839A -

Sergio Bernardini nato a Montecastrilli (Terni) il 07/08/1960, residente in Roma a via del Gran Paradiso n. 80 CAP 00139 - codice fiscale BRNSRG60M07F457Z -

Luciano Squillante nato a Napoli il 07/01/1936, residente in Roma a via del Gran Paradiso n. 80 CAP 00139 - codice fiscale SQLLCN36A07F839K-

Gioietta Riccetti nata a Terni il 06/11/1939, residente in Roma a via del Gran Paradiso n. 80 CAP 00139 - codice fiscale RCCGTT39S46L117A

si conviene quanto segue

1) I sottoscritti, dichiarano di costituire, come in effetti tra di loro costituiscono con il presente atto, una associazione denominata "ONLUS insieme per la ricerca PCDH19" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto composto da 19 articoli ed allegato al presente atto di costituzione.

2) L'Associazione ha sede in Roma, via Pier Luigi Sagramoso n. 7 CAP 00135

3) Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i Signori :

Fabrizio Ascolani

Fiorella Squillante

Paola Squillante



Valeria Squillante

4) Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo è nominata la signora Francesca Squillante.

5) Segretario della Associazione è nominata la signora Valeria Squillante

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ed a norma di statuto, restano in carica per quattro anni.

6) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 10 aprile 2011

Per eventuali richieste od integrazioni che venissero richieste nello Statuto, in sede di riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della qualità di ONLUS, il Presidente Francesca Squillante riceve ampia delega ad apportarle senza limitazione alcuna.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, 10 aprile 2011

Valeria Squillante
Giovanna Ricetti
Paola Squillante
Francesca Squillante
Antonio Squillante
Squillante Francesco
Alberto Perino
Antonio
Fabrizio Asola



[Handwritten signature]